

Riflessioni sulla
LETTERA ENCICLICA
MAGNIFICA HUMANITAS
DEL SANTO PADRE
LEONE XIV
SULLA CUSTODIA DELLA PERSONA UMANA
NEL TEMPO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
(data di pubblicazione: 25 maggio 2026)

Prima parte - Sintesi tematica

L'Enciclica Magnifica Humanitas¹ affronta in profondità il delicato rapporto tra essere umano, etica e intelligenza artificiale (IA), ponendo come faro la tutela della dignità inalienabile della persona di fronte ai rischi del paradigma tecnocratico.

A seguire gli aspetti fondamentali messi in evidenza dalle fonti:

1. L'abisso tra intelligenza umana e intelligenza artificiale

L'Enciclica mette in guardia dall'equivoco - tanto diffuso quanto insidioso - di assimilare l'intelligenza artificiale all'intelligenza propria dell'uomo. **Le macchine**, pur avendo un'immensa capacità e velocità di calcolo, **non possiedono una coscienza morale**: come afferma l'Enciclica, *«le cosiddette intelligenze artificiali non vivono una esperienza, non possiedono un corpo, non attraversano la gioia e il dolore, non maturano nella relazione, non conoscono dall'interno ciò che significa amore, lavoro, amicizia, responsabilità. Non hanno neppure una coscienza morale: non giudicano il bene e il male, non colgono il senso ultimo delle situazioni, non assumono su di sé il peso delle conseguenze. Possono imitare linguaggi, comportamenti, valutazioni, possono simulare empatia o comprensione, ma non capiscono ciò che producono, perché non abitano l'orizzonte affettivo, relazionale e spirituale in cui l'umano diventa sapiente»*².

Il "ragionamento" della macchina è un mero adattamento statistico ai dati, non una maturazione interiore.

¹ <https://www.vatican.va/content/leo-xiv/it/encyclicals/documents/20260515-magnifica-humanitas.html>

² Enciclica Magnifica Humanitas, par. n. 99

2. La non-neutralità dell'IA e l'etica della progettazione

La tecnologia e l'IA non sono moralmente neutre, assumono il "volto" e le priorità di chi le progetta, le finanzia e le addestra.

Presentandosi come strumenti oggettivi, i sistemi di IA rischiano in realtà di riflettere e rafforzare gli stereotipi, le ideologie e i pregiudizi dei loro creatori; in questa visione, assume un ruolo centrale l'**accountability** (la responsabilità): deve essere sempre possibile identificare chi è tenuto a "rendere conto" delle decisioni algoritmiche, in modo da poterle contestare e correggere.

Come precisa l'Enciclica, anche gli sviluppatori hanno un «*particolare peso etico e spirituale*»³ affinché i loro progetti rispettino la dignità umana.

3. Critica al transumanesimo e al postumanesimo

Il documento muove una ferma condanna contro l'orizzonte ideologico di correnti come il transumanesimo e il postumanesimo, che concepiscono l'essere umano come un "materiale da perfezionare" se non addirittura da oltrepassare attraverso la sua progressiva "fusione" con le macchine; queste logiche svalutano il limite e la fragilità dell'uomo, che sono invece i luoghi dove maturano la compassione e la relazione.

Il vero "più che umano" non si raggiunge attraverso una "divinizzazione tecnologica" o un'autosufficienza potenziata, ma grazie all'elevazione spirituale operata dalla grazia di Dio e dall'amore.

4. Impatto sul lavoro, economia e nuove schiavitù

L'automazione, spinta dall'IA, minaccia la dignità del lavoro.

Invece di liberare l'uomo dalle mansioni gravose, c'è il rischio paradossale, come denuncia l'Enciclica, di «*dequalificare i lavoratori, sottoporli a una sorveglianza automatizzata e relegarli a funzioni rigide e ripetitive*»⁴, con il solo scopo di massimizzare i profitti aziendali; inoltre, **l'economia digitale si regge su "nuove schiavitù" invisibili**: il funzionamento dell'IA dipende dal lavoro sottopagato di milioni di persone (spesso giovani e donne) impiegate per l'etichettatura dei dati o la moderazione dei contenuti, e dallo sfruttamento brutale legato all'estrazione di materie prime.

³ Ibidem, par. 111

⁴ Ibidem, par. n. 150

5. Verità, democrazia e controllo sociale

L'IA agisce come potente moltiplicatore della disinformazione (attraverso manipolazioni, finti profili, alterazione di immagini e video), minando la ricerca della verità e inquinando la vita democratica. Inoltre, **il controllo opaco delle piattaforme e degli algoritmi genera gravi minacce alla libertà interiore**: da un lato con "l'economia dell'attenzione", che crea dipendenze sfruttando le vulnerabilità psicologiche degli utenti; dall'altro con il "controllo sociale", dove la raccolta massiva di dati permette di profilare e orientare i comportamenti umani.

È necessaria, perciò, un'alleanza educativa che insegni anche a "digiunare" dall'IA, tutelando la fatica positiva del pensare e del farsi domande.

6. Etica militare e il rifiuto delle armi autonome

Il rapporto tra etica umana e intelligenza artificiale tocca il suo apice drammatico nel campo bellico. L'Enciclica è netta: *«non è lecito affidare a sistemi artificiali decisioni letali o comunque irreversibili. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile»*⁵. L'IA applicata alle armi rischia di abbassare la soglia dell'uso della violenza, rendendo la guerra più "praticabile", rapida e impersonale, e riducendo tragicamente le vittime a meri "danni collaterali" o semplici dati. Le decisioni letali devono obbligatoriamente restare sotto un controllo umano *«effettivo, consapevole e responsabile»*⁶.

Seconda parte - Considerazioni per i professionisti

Premessa metodologica

Portare un'enciclica papale nel dibattito professionale, non è un atto di proselitismo: è un atto di onestà intellettuale.

La *Magnifica Humanitas* non è un documento devozionale, è un testo di filosofia sociale e antropologia applicata, che si confronta con le stesse domande alle quali ogni avvocato, ogni consulente della privacy, ogni professionista della cybersecurity deve rispondere ogni giorno nella pratica:

⁵ Ibidem, par. n. 198

⁶ Ibidem, par. n. 200

Chi decide?
Chi risponde?
A tutela di chi?
Con quali limiti?

Papa Leone XIV non parla da un pulpito distante; al contrario parla con la stessa preoccupazione che dovrebbe muovere ogni professionista consapevole nel momento in cui affronta questioni che toccano sistemi algoritmici, dati personali o infrastrutture critiche.

Provo a leggere alcune sue affermazioni come se fossero premesse di un ragionamento giuridico-etico che ogni professionista è chiamato a completare, ogni giorno, nel proprio lavoro.

I. La neutralità dell'IA è una “fiction” giuridica prima ancora che un errore filosofico

L'Enciclica afferma con nettezza: *«non possiamo considerare l'IA moralmente neutra. In realtà, ogni artefatto tecnico porta con sé scelte e priorità: ciò che misura, ciò che ignora, ciò che ottimizza e il modo in cui classifica persone e situazioni»*⁷.

Questa affermazione ha un significato tecnico-giuridico preciso per chiunque operi nell'universo del diritto.

Pensate all'**AI Act europeo**⁸: il legislatore ha dovuto abbandonare l'idea di regolare l'IA come strumento neutro e ha scelto di regolarla in base al **rischio che produce**.

I sistemi di IA ad alto rischio — quelli che incidono su occupazione, credito, accesso ai servizi pubblici, giustizia penale — sono soggetti a obblighi stringenti di trasparenza, audit, human oversight, proprio perché il loro output non è mai neutro: incorpora le scelte di chi li ha progettati, addestrati e deployato.

L'Enciclica dice la stessa cosa in termini antropologici: il discernimento etico *«non può limitarsi a domandarsi se usiamo un certo sistema per uno scopo buono o cattivo, ma*

⁷ Ibidem, par. n. 104

⁸ Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32024R1689>

deve anche chiedersi come esso venga progettato e quale idea di persona e di società risulti inscritta nei dati e nei modelli che lo guidano»⁹.

II. L'Accountability non è una categoria etica astratta: è il problema giuridico centrale dell'IA

L'Enciclica introduce un concetto che il Papa Leone XIV usa esplicitamente in lingua inglese, consapevolmente: **accountability**.

Lo definisce come *«la possibilità di identificare chi deve rendere conto delle decisioni, motivarle, controllarle e, quando necessario, contestarle e rimediare ai danni che ne derivano»¹⁰.*

Questo è esattamente il problema irrisolto del diritto dell'IA.

Nel campo del diritto l'accountability si declina su più livelli:

- **sul piano della responsabilità civile:** chi risponde quando un sistema automatizzato causa un danno? Il produttore del modello? Il deployer? L'utente finale?

La direttiva sulla responsabilità per i prodotti difettosi (Direttiva 2024/2853/UE, Product Liability Directive¹¹) prova a rispondere, ma con significativi residui di incertezza.

L'Enciclica ci ricorda che questa incertezza non è un problema tecnico da risolvere: è il riflesso di una scelta politica e morale su **dove vogliamo collocare il rischio** nella catena di produzione e uso dell'IA;

- **sul piano della cybersecurity:** la **NIS 2**¹² impone agli operatori di servizi essenziali e ai fornitori di servizi digitali obblighi di gestione del rischio e di notifica degli incidenti; ma quando un sistema di IA è parte dell'infrastruttura critica — e sempre più lo è — chi "rende conto" di una violazione causata non da un attacco esterno ma da un **comportamento inatteso del modello** stesso?

L'accountability, in questo caso, richiede trasparenza tecnica sui sistemi che molte aziende considerano segreto industriale;

⁹ Ibidem

¹⁰ Ibidem, par. n. 105

¹¹ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402853

¹² Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022; <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj?locale=it>

- **sul piano processuale:** come avverte l'Enciclica *«affidare, nei fatti, a un algoritmo il potere di selezionare chi merita e chi no, senza che nessuno si assuma più il peso della decisione, significa affidargli il compito di ridefinire i confini delle possibilità umane»*¹³.

Pensate all'uso di sistemi predittivi nella giustizia penale, nei provvedimenti amministrativi, nelle decisioni sull'accesso al credito: quando l'ingiustizia si ammanta di neutralità algoritmica, **si esaurisce lo spazio del ricorso, del contraddittorio, del diritto di difesa.**

È una questione di rule of law, non solo di etica.

III. Il problema del "chi decide i valori dell'IA": la questione del potere normativo privato

Questo è forse il punto più originale e più rilevante per il professionista.

L'Enciclica pone una domanda scomoda:

*«non serve un'IA più morale, se questa morale è decisa da pochi. Serve una politica più presente, capace di rallentare dove tutto accelera e di proteggere gli spazi in cui le comunità possono ancora partecipare e interrogarsi»*¹⁴.

Tradotto nel linguaggio del diritto: stiamo assistendo all'emergere di un **potere normativo privato** di straordinaria (ma anche pericolosa) portata: le grandi piattaforme tecnologiche non solo offrono servizi ma definiscono anche e soprattutto le regole del gioco.

I loro *terms of service*, le loro *community guidelines*, i loro sistemi di moderazione automatica dei contenuti sono, di fatto, fonti di diritto applicabile a miliardi di persone, senza che vi sia stato alcun processo democratico di legittimazione.

Nella pratica quotidiana, questo si concretizza in fenomeni ben noti a chiunque abbia negoziato contratti tecnologici o gestito compliance GDPR¹⁵:

- i **modelli contrattuali imposti** dalle big tech ai fornitori, agli sviluppatori, agli utenti: spesso clausole leonine che scaricano ogni responsabilità downstream, concentrano la governance upstream, e limitano ogni forma di ricorso;

¹³ Ibidem, par. n. 103

¹⁴ Ibidem, par. n. 107

¹⁵ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=it>

- le **clausole di audit** che le piattaforme si rifiutano di concedere, invocando la protezione dei trade secrets, impedendo così ogni verifica indipendente della conformità dei loro sistemi all'AI Act o al GDPR;
- la **governance degli algoritmi di ranking e visibilità** dei contenuti online: chi decide cosa viene amplificato e cosa viene soppresso non è soggetto ad alcun obbligo di giustificazione, salvo gli obblighi parziali introdotti dal **Digital Services Act**¹⁶ (Reg. UE 2022/2065).

L'Enciclica vede tutto questo con chiarezza strutturale:

«quando ci si limita a guardare solo al proprio settore, ci si illude di svolgere un compito moralmente neutro e si evitano le domande sugli scopi ultimi che orientano determinate sperimentazioni»¹⁷.

IV. I dati come bene comune: implicazioni pratiche per il professionista del diritto digitale

L'Enciclica afferma che *«i dati sono frutto del contributo di molti e non possono essere venduti o affidati a pochi»¹⁸*, invocando la logica della condivisione e dei beni comuni collettivi.

Questa affermazione — che a un orecchio laico può sembrare ingenua — ha in realtà basi giuridiche solide e crescenti nell'ordinamento europeo.

Pensate al **Data Act**¹⁹: introduce il principio che i dati generati dall'uso di prodotti connessi appartengono in parte all'utente che li genera, non solo al produttore del dispositivo. Introduce obblighi di portabilità, di condivisione business-to-government in situazioni di emergenza, di accesso equo ai dati per le PMI. È, strutturalmente, un'applicazione del principio che i dati non possono essere gestiti come proprietà assoluta di pochi.

Pensate al **Data Governance Act**²⁰: istituisce i servizi di intermediazione dei dati e gli spazi europei dei dati (data spaces), nella logica esattamente della condivisione strutturata e governata come bene collettivo.

¹⁶ Regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali; <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/digital-services-act.html>

¹⁷ Ibidem, par. n. 209

¹⁸ Ibidem, par. n. 108

¹⁹ Regolamento (UE) 2023/2854 riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=oj:L_202302854

²⁰ Regolamento (UE) 2022/868 relativo alla governance europea dei dati; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0868>

Pensate alle discussioni in corso sul trattamento dei **dati sanitari** a livello europeo²¹ (EHDS, European Health Data Space): «*chi possiede i dati sanitari di interesse popolazioni, oggi raccolti spesso sotto il segno dell'aiuto, della ricerca o dell'innovazione, possiede in realtà una leva strutturale sul futuro*»²².

L'Enciclica chiama questa dinamica, con una efficace metafora, una forma di **neocolonialismo digitale**.

V. La catena di sfruttamento invisibile: una questione di due diligence

L'Enciclica dedica una sezione coraggiosa alle **nuove schiavitù digitali**: il lavoro invisibile di milioni di persone che etichettano dati, moderano contenuti, addestrano modelli; il lavoro brutale dell'estrazione delle terre rare necessarie ai microprocessori; il traffico di esseri umani facilitato dalle piattaforme digitali.

Per il professionista del diritto, questo non è un tema sociologico distante. È una questione di **due diligence obbligatoria**.

La direttiva europea sulla **corporate sustainability due diligence**²³, successivamente modificata dall'iniziativa di semplificazione Omnibus I, che comprende la Direttiva 2025/794/UE²⁴ e la Direttiva 2026/470/UE²⁵, e che impone alle grandi imprese europee di identificare e mitigare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente lungo tutta la catena del valore - compresa la catena di fornitura tecnologica.

Un'azienda che sviluppa o utilizza sistemi di IA non può più ignorare le condizioni di lavoro dei *data labelers* in Kenya o in India, né le condizioni di estrazione del cobalto in Congo che alimenta le batterie dei data center.

Secondo quanto prescrive l'Enciclica, «*imprese e investitori devono assumere chiari criteri di verifica etica preventiva (due diligence), includendo tra le priorità la tutela dei*

²¹EHDS, European Health Data Space; <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=LEGISSUM%3A5780941>

²² Ibidem, par. n. 178

²³ Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità; <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj?locale=it>

²⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025L0794>

²⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32026L0470>

lavoratori, il contrasto al lavoro forzato e l'impatto sociale dei modelli d'impresa basati sui dati»²⁶.

VI. IA e guerra: la questione delle armi autonome e del diritto internazionale umanitario

L'Enciclica affronta con determinazione un tema che molti preferiscono lasciare ai militari e agli specialisti di relazioni internazionali: i **sistemi d'arma autonomi** guidati dall'IA.

«Non è lecito affidare a sistemi artificiali decisioni letali o comunque irreversibili. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile»²⁷.

Per chi opera, ad esempio, nel campo della cybersecurity, il tema ha implicazioni pratiche immediate.

Il confine tra **cybersecurity offensiva e difensiva** è già oggi estremamente labile. Molti strumenti usati per la protezione delle reti sono potenzialmente dual-use.

Gli sviluppatori di sistemi di sicurezza informatica si trovano spesso a dover scegliere - consciamente o meno - se i loro strumenti verranno usati per proteggere o per attaccare.

L'Enciclica indica che *«una responsabilità particolare grava su chi opera nel mondo della ricerca. Tutti i protagonisti di questo ambito - scienziati, imprenditori, investitori, autorità accademiche, politici e altri - sono chiamati a lavorare in una logica di trasparenza e di responsabilità, mantenendo viva la consapevolezza del quadro ampio nel quale si collocano i progressi tecnologici»²⁸.*

Nel diritto internazionale, la questione delle **armi autonome letali** (LAWS) è ancora aperta: i negoziati alla Convenzione su certe armi Convenzionali²⁹ sono bloccati da anni, e il diritto internazionale umanitario fatica ad adattarsi alla velocità delle decisioni algoritmiche in contesti bellici.

²⁶ Ibidem, par. n. 179

²⁷ Ibidem, par. n. 198

²⁸ Ibidem, par. n. 209

²⁹ <https://italiarappdisarmo.esteri.it/it/il-disarmo/trattati-e-convenzioni/la-convenzione-su-certe-armi-convenzionali-e-protocolli-annessi/>

VII. Il vero nodo: la persona come fine, non come mezzo - e le sue implicazioni giuridiche

Tutta l'Enciclica ruota intorno a un principio kantiano riaffermato in chiave cristiana: *«la persona umana è fine e non mezzo, e l'ordine economico deve rimanere sottoposto alla sua dignità e al bene comune»*³⁰.

Questo principio - che nella filosofia morale è un assioma — nel diritto positivo si traduce in modo frammentato e imperfetto, ma reale:

- nel **GDPR**, il principio di minimizzazione, di limitazione della finalità, di non-profilazione automatizzata con effetti giuridici significativi (art. 22) sono tutte espressioni dell'idea che la persona non può essere ridotta a dato.
- nell'**AI Act**, i sistemi di IA vietati - manipolazione subliminale, scoring sociale generalizzato, identificazione biometrica in tempo reale in spazi pubblici — sono vietati proprio perché trattano le persone come oggetti di classificazione e controllo.
- nella **Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE**³¹, l'art. 1 sulla dignità umana è clausola generale che permea l'intero ordinamento e può essere invocata come limite anche alle libertà economiche e all'innovazione tecnologica.

La vera sfida per il professionista non è solo conoscere queste norme ma anche e soprattutto sviluppare la capacità di **ragionare per principi** quando le norme non bastano - perché nel diritto dell'IA la tecnologia corre sempre più veloce del legislatore. L'Enciclica offre un sistema di principi - dignità, bene comune, destinazione universale dei beni, sussidiarietà, solidarietà, giustizia - che sono esattamente i principi generali cui il giurista deve saper ricorrere quando l'analogia legis non è sufficiente e occorre risalire all'analogia iuris.

VIII. Un'ultima considerazione: il coraggio professionale

Permettetemi di chiudere con un passaggio dell'Enciclica che non riguarda l'IA in senso tecnico, ma che riguarda profondamente chiunque eserciti una professione nel diritto digitale.

Papa Leone XIV cita Tolkien³²:

³⁰ Ibidem, par. n. 152

³¹ https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/char_2016/oj/ita

³² https://it.wikipedia.org/wiki/J._R._R._Tolkien

«Non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo; il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi che conosciamo, al fine di lasciare a coloro che verranno dopo terra sana e pulita da coltivare»³³.

Questo è, in fondo, la vocazione del professionista del diritto nell'era digitale.

Non si tratta di risolvere tutto.

Non si tratta di fermare la rivoluzione dell'IA.

Si tratta di fare bene il proprio lavoro - nel proprio studio, nel proprio ufficio, nel quotidiano - con la consapevolezza che ogni clausola contrattuale mal negoziata, ogni dato mal protetto, ogni sistema di IA mal governato contribuisce a un ecosistema che tratta le persone come mezzi anziché come fini.

E che ogni clausola ben scritta, ogni audit ben condotto, ogni diritto di difesa efficacemente esercitato è un mattone - piccolo ma reale - della città che vale la pena costruire.

Il Papa chiama tutto questo **custodire l'umano**.

Chi preferisce, può chiamarlo, più semplicemente, **buona pratica professionale**. in fondo, è la stessa cosa.

«Ciascuno stia attento a come costruisce»³⁴

1° giugno 2026

Avv. Maurizio Reale

³³ Ibidem, par. n. 213, citando J.R.R. Tolkien, *The Lord of the Rings*, III, 190.

³⁴ Ibidem, par. n. 229